Deliberazione n. 29 /2017/VSGO



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco presidente

dott. Massimo Romano consigliere (relatore)

dott.ssa Benedetta Cossu consigliere
dott. Paolo Romano consigliere

dott. Riccardo Patumi primo referendario

dott. Federico Lorenzini primo referendario

Adunanza del 28 febbraio 2017 Università degli Studi di Ferrara - Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto, in particolare, il comma 612 del citato articolo 1, che ha previsto la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 31 marzo 2015 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasmissione entro il 31 marzo 2016 delle relazioni sui risultati conseguiti;

Vista la propria deliberazione n. 8/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (a seguito dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali all'esame della sezione)";

Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la quale è stata approvata la relazione riguardante "Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)";

Vista la propria deliberazione n. 115/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 17 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame delle relazioni 2016 sui risultati dei piani di razionalizzazione delle società partecipate;

Vista la relazione sui risultati conseguiti trasmessa dall'Università degli Studi di Ferrara il 31 marzo 2016;

Considerato che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista l'ordinanza n. 9 del 27 febbraio 2017 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 5.3 della relazione si è specificamente riferito delle criticità del piano predisposto dall'Università

degli Studi di Ferrara.

In primo luogo si evidenziava l'incompletezza del piano relativamente alle partecipazioni indirette.

Poi, si segnalava che, pur in presenza di modeste partecipazioni possedute, il piano trasmesso difettava di un'analisi dei principali costi di funzionamento e nulla comunicava riguardo all'attività svolta da eventuali consorzi ed altri enti pubblici strumentali; parametro di valutazione indispensabile ai fini del rispetto di quanto previsto dalla lettera c), comma 611, legge 190/2014. Al riguardo la Sezione rilevava come la ricognizione degli enti partecipati non societari fosse necessaria al fine di "ancorare le operazioni di riassetto societario nel caso di riscontrato esercizio da parte di queste tipologie di enti di attività analoghe o similari".

Relativamente alla partecipazione in Proambiente scarl, si evidenziava la necessità di un'attenta valutazione circa l'indispensabilità dello strumento societario, anche in ragione dei risultati economici di esercizio lievemente negativi negli esercizi 2013 e 2014, e di quanto rilevato dal Tavolo tecnico, costituito dall'Ateneo nel 2014 per garantire un controllo puntuale sulle società oggetto di partecipazione, secondo il quale, unitamente alla società Mist E-R scarl, avrebbero dovuto costituire il Tecnopolo CNR; ciò anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 611, lettera c), della l. n. 190/2014. Per quest'ultima società, invece, il citato Tavolo tecnico aveva rilevato problemi di liquidità, risolti con l'indebitamento; circa l'eventuale dismissione della partecipazione, l'Ateneo rimandava ad una ulteriore analisi.

Per quanto riguarda, infine, la partecipazione dell'Ateneo in società *spinoff*, non sembrava condivisibile che la specificità delle stesse (c.d. terza missione) potesse esentare dalle prescrizioni della legge di Stabilità 2015; il piano di razionalizzazione, infatti, deve dare concreto riscontro rispetto a ogni singola partecipazione, verificando l'indispensabilità delle stesse. Relativamente ad esse l'Università aveva previsto entro il 2015 la definizione di criteri per determinare le modalità di eventuali cessioni di quote (*policy* di *exit strategy*) senza tuttavia provvedervi. Oltre a ciò, la Sezione segnalava, per alcune di esse, il mancato rispetto del parametro previsto dall'art. 1, comma 611, lett. b), della legge n. 190/2014.

CONSIDERATO

L'Università degli Studi di Ferrara ha trasmesso in data 31 marzo 2016, in ottemperanza a quanto specificamente previsto dall'art. 1, comma 612, terzo

periodo, della legge n. 190/2014, la relazione sui risultati conseguiti, comunicando quanto segue:

- Relativamente alla partecipazioni indirette, l'Ateneo comunica che "L'Università degli Studi di Ferrara non detiene partecipazioni indirette in società o enti di diritto privato". Nel prendere atto di ciò, si rileva come la nuova disciplina recata dal T.U. n. 175/2016, definisca ora partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".
- Con riguardo a **Proambiente scarl**, partecipata al 5 per cento, e **Mist-E-R scarl**, partecipata al 10,91 per cento, entrambe in attivo nell'esercizio 2015, ne viene confermato il mantenimento, in quanto ritenute rilevanti per le finalità istituzionali della ricerca, consentendo all'Ateneo di collocarsi nel contesto del Tecnopolo CNR di Bologna, con possibilità di beneficiare di contributi di ricerca internazionali. In proposito si rileva come l'orientamento assunto debba ora essere verificato alla luce della previsione contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

Ciò premesso, si segnalano specifici profili di criticità che emergono dalla relazione attuativa e si formulano alcune ulteriori considerazioni indotte dall'evoluzione del quadro normativo determinata dalle disposizioni contenute nel T.U. n. 175/2016.

Con riguardo ai costi di funzionamento, la relazione fa presente che, oltre al costo orario del personale (le partecipazioni sono subordinate alla presenza di rappresentanti nominati dall'Università che svolgono tale attività a titolo gratuito), non vi sono per l'Ateneo ulteriori oneri aggiuntivi. A tal proposito, la Sezione ribadisce che l'assenza di oneri finanziari per l'Università non esenta la stessa da una verifica delle principali voci di costi degli organismi societari partecipati.

Relativamente alle partecipazioni in società spin-off, l'Università ribadisce quanto evidenziato nel Piano operativo e cioè "...come le partecipazioni dell'Ateneo in società spin-off assumessero caratteri del tutto distintivi rispetto alle comuni partecipate degli enti pubblici.". Per tale motivo, "Nel corso del 2015 la Commissione Trasferimento Tecnologico ha predisposto alcuni criteri che sono

stati sottoposti in via informale agli organi di governo affinché potessero essere analizzati da un punto di vista programmatorio e strategico ed eventualmente recepiti nei regolamenti di Ateneo in materia" (policy di exit strategy). Entro il 2016 si prevede di sottoporre il nuovo testo regolamentare all'approvazione degli organi accademici. Detti criteri, "...definiscono tempi, modi e procedure per l'uscita dal capitale delle società spin-off".

L'Ateneo intende sostenere il trasferimento tecnologico e si pone quindi l'obiettivo di "...proseguire nella politica di incentivazione delle iniziative di nuove società spin-off". In proposito si richiama quanto ora affermato dall'art 4 sopracitato, che "fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca."

Quanto alla previsione – formulata nella relazione - di "...avviare le procedure di dismissione di alcune partecipazioni in società spin-off" senza indicazione delle società interessate e dei tempi previsti, si evidenzia come l'art. 24 del medesimo T.U. prescriva che l'alienazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della prevista ricognizione straordinaria.

Infine, relativamente ai numerosi consorzi interuniversitari partecipati dall'Ateneo e non inclusi nel piano di razionalizzazione del 2015, si deve osservare come la considerazione, a fini rici gnitivi, degli enti partecipati non societari corrisponda all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, lett. c, e ora art. 20, comma 2, lett. c, T.U. n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. g, del citato T.U.). Inoltre, data la rilevanza che i suddetti consorzi presentano per le università, la ricognizione degli stessi assume uno specifico e autonomo rilievo, parallelamente alla revisione periodica e straordinaria prevista per le società partecipate, rispettivamente, dagli art. 20 e 24 del citato T.U. n. 175/2016.

Tutto ciò considerato, la Sezione

Rileva

le descritte criticità e considerazioni emerse dall'esame della relazione sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n.

190/2014, dall'Università degli Studi di Ferrara.

Invita

l'Ente a tenere conto di quanto rilevato nell'ambito della prescritta revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

Dispone

- che la deliberazione sia trasmessa mediante posta elettronica certificata al Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara, al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di revisione;
- che la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Corte dei conti banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 28 febbraio 2017.

Il presidente

()

(Massima Romano)

Depositata in segreteria il 28 febbraio 2017

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)